

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:

REATI IN DANNO DELLA P.A.

ALLEGATO A - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO - PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato è si configura allorché si commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., mediante artifici o raggiri volti ad ingannare la controparte. La fattispecie è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea. (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorché, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni

la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura allorché la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprii. La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore

altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo). Non si configura, dunque, questa fattispecie di reato nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione del reato di peculato, rispetto alla quale il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce ipotesi marginale e residuale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. È parimenti punito il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altra utilità. Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che abbia corrisposto e/o promesso al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio o al terzo da questi indicato. Poiché la Società svolge attività di pubblico servizio in ragione dei contratti di servizio con il Comune di Montalto di Castro, i Soggetti Apicali responsabili dei singoli servizi nonché i loro sottoposti possono rientrare nella definizione di incaricati di pubblico servizio e, pertanto, essere ampiamente esposti al rischio di commissione del reato in questione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a esercitare le sue funzioni e/o poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato del pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il Destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri. Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal

Destinatario. tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti. Se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata. Non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine proposti dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire meno ai doveri accettando un'offerta anche minima. La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violi specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno

Traffico di influenze illecite. (Art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

* * *

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti

giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 *bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o quando la Tarquinia Multiservizi S.r.l., in qualità di concessionaria di servizi pubblici, agisce in qualità di Soggetto Pubblico.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia;
- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore o dell'attività che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. si appresta a svolgere, ciascuno dei destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

Vengono definite "Aree a rischio" tutti quegli ambiti aziendali in cui i soggetti ivi incardinati, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la

Pubblica Amministrazione o in qualità di Ente Pubblico, ovvero che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la stessa o in qualità dello stesso, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto dei rapporti che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o assume in qualità di gestore di un servizio pubblico, sono state individuate le seguenti macroaree e sotto-aree con relativi uffici, attività e funzioni ritenute più specificamente a rischio

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
<p>Amministratore Unico</p> <p>Revisore Unico</p> <p>Responsabile Ufficio Amministrazione</p>	<p>Relazioni P.A;</p> <p>Reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni;</p> <p>Elargizioni di finanziamenti, contributi e sovvenzioni;</p> <p>Operazioni di finanziamento;</p> <p>Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi;</p> <p>Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;</p> <p>Investimenti;</p> <p>Procedure per Acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori;</p> <p>Gestione amministrativa contratti attivi;</p> <p>Gestione amministrativa contratti passivi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n.1 c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.); Concussione; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione (artt 317, 318 e 319 quater ss. c.p.); Peculato (art. 314 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 322 c.p.) 	<p>ALTO</p>

	<p>Budgeting e reporting;</p> <p>Reporting con Società di revisione – con il Collegio Sindacale;</p> <p>Reporting ad Autorità di vigilanza;</p> <p>Relazioni enti di credito;</p> <p>Gestione risorse Finanziarie</p> <p>Gestione risorse umane</p> <p>Scelta di collaboratori esterni /Consulenti</p> <p>Rapporti con collaboratori esterni/consulenti</p>	<p>Traffico influenze illecite (art. 346 bis c.p)</p> <p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p> <p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	<p>ALTO</p>
--	---	--	--------------------

<p>Amministratore Unico</p> <p>Revisore Unico</p> <p>Responsabili di Aree e/o Servizi</p> <p>Farmacie Comunali;</p> <p>Responsabile servizio mensa scolastica;</p> <p>Soggetti sottoposti al controllo dai</p> <p>Responsabili di cui sopra</p>	<p>Relazioni con l'utenza;</p> <p>Relazioni con i fornitori;</p> <p>Procedure per Acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori;</p> <p>Gestione contratti attivi e passivi</p> <p>Gestione/rendicontazione al Servizio Sanitario vendita farmaci – Servizio Farmacie Comunali</p> <p>Riscossione e recupero crediti;</p> <p>Contabilità;</p> <p>Incassi e tenuta cassa;</p> <p>Gestione delle attività di tesoreria;</p> <p>Rendicontazione proventi</p> <p>Relazioni con Le Autorità Pubbliche di Controllo;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n.1 c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.); Concussione; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione (artt 317, 318 e 319 quater ss. c.p.); Peculato (art. 314 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 322 c.p.) Traffico influenze illecite (art. 346 bis c.p) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 	<p>ALTO</p>
---	---	--	--------------------

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini del presente allegato, come aree di attività particolarmente a rischio:

- La predisposizione di procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con le società private o con altri Enti pubblici.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società in qualità di stazione appaltante.
- La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione).
- I rapporti con gli Enti del servizio sanitario: vendita/rimborso farmaci.
- La gestione dei beni legati all'attività aziendale.
- La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o di vigilanza.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale, collaboratori/consulenti esterni.
- Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per scopi diversi da quelli istituzionali, quali ad esempio richieste di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Tarquinia Multiservizi S.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione e/o tra la Tarquinia Multiservizi S.r.l. in qualità di incaricato di pubblico servizio e i soggetti privati, persone fisiche e/o giuridiche, utenti e/o fornitori, ecc.

3. Destinatari dell'allegato "A" – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

L'allegato "A" si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("esponenti aziendali"), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "destinatari").

A carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali, si prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette aree a rischio, per i reati di cui alla presente Parte Speciale, così come sancito anche nella Parte Generale del Modello, ai detti soggetti è fatto divieto in particolare di:

- offrire, promettere ed effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o chiedere, costringere taluno a dare o promettere, accettare promesse, ricevere elargizioni in denaro in qualità di pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o ricevere qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio quando si agisce da pubblico funzionario. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico, artistico o culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- effettuare prestazioni in favore dei partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o

finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- appropriarsi di denaro o di altri beni di cui si ha la disponibilità per ragioni di lavoro per finalità diverse da quelle cui erano destinati.
- mettere in atto comportamenti di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante artifici o raggiri volti ad ingannare la controparte.
- attuare comportamenti fraudolenti volti a turbare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica ovvero allontanandone gli offerenti.
- attuare comportamenti fraudolenti volti a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione o assume un ruolo di pubblico interesse è tenuta a quanto segue:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di Enti privati, per le suddette aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- deve essere sempre individuato, all'interno della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente privato con cui si interagisce, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione; e deve essere documentato in forma scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;
- è fatto divieto di utilizzare eventuali percorsi, ancorché leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;

- gli accordi di associazione con partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni particolari dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l.;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura fuori dai casi espressamente previsti dalla contabilità e purché ricevano sempre puntuale contabilizzazione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo a quest'ultimo di relazionare per iscritto con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento; nonché di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica o privata rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1. Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, il direttore generale (ove presente), ed i responsabili dei servizi, all'interno delle quali vengano svolte

operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o in qualità di esercente un servizio pubblico per le attività con essa svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Tarquinia Multiservizi S.r.l. ha scelto di adottare e diffondere tra i propri dipendenti il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al d.p.R. 62/2013 per i principi e le prescrizioni applicabili. Ciò al fine di garantire una condotta in linea con le performance del proprio Socio Pubblico (il Comune di Tarquinia) e allineare la propria attività ai principi ed alle pratiche volute dal legislatore al fine di evitare e/o arginare il fenomeno della corruzione. I principi che animano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sono fatti propri dalla Tarquinia Multiservizi che, a tal fine, lo ha allegato al presente Modello e costituisce specifico protocollo da seguire al fine di evitare la commissione dei reati di cui alla presente Area di rischio.

4.2. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti documenti:

Doc.	Piano Anticorruzione e Trasparenza
Doc.	Codice di Comportamento dei Dipendenti
Doc.	Contratto di servizio Farmacie Comunali
Doc.	Contratto di servizio e Capitolato di servizio per l'erogazione del servizio di refezione scolastica aa. ss. 2023-2026
Doc.	Processo di Svolgimento delle Attività di Amministrazione e Contabilità
Doc.	Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie per l'accesso agli atti
Doc.	Regolamento per la tenuta dell'albo dei fornitori per acquisizione dei beni e servizi in economia ai sensi del D.LGS n. 36/2023
Doc.	Regolamento per il reclutamento del personale
Doc.	Mansionario e Regolamento Aziendale – Sistema disciplinare

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.